



TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo nel  
procedimento cautelare di lavoro iscritto al n. 1042/2011 R.G. promosso

da

[redacted] (rappresentata e difesa dall'avv. F. Potenza )

- ricorrente -

contro

Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio  
Scolastico Provinciale di Enna) in persona del Ministro pro-tempore (rappresentato e difeso dal  
dirigente scolastico);

- resistenti -

[redacted] (rappresentata e difesa dall' avv. E. Cosentino)

- contro interessato -

\*\*\*\*\*

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue;

La domanda non può trovare accoglimento difettando il requisito del fumus boni iuris.

B

La ricorrente chiede che sia riconosciuto e conseguentemente dichiarato il suo diritto all' utilizzazione nell' insegnamento di strumento musicale pianoforte presso l' Istituto pedagogico Dante Alighieri di Enna in luogo della controinteressata.

Ora, accadeva che, in corso di anno scolastico, si profilava la sopravvenuta vacanza di posti per l' insegnamento opzionale di strumento musicale nel liceo pedagogico; che l' amministrazione scolastica adottava i relativi provvedimenti di utilizzazione; che tra i destinatari delle predette utilizzazioni veniva individuata, tra gli altri, la professoressa [redacted]

Lamenta la ricorrente che tale scelta sarebbe avvenuta in violazione della disposizione di cui all'art 4 comma 3 della O.M. n. 64/2011.

La doglianza è fondata.

Invero, il provvedimento di utilizzazione disposto in favore della [redacted] non appare adottato in conformità alla normativa disciplinante la materia in oggetto.

Esso, in primo luogo, viola la richiamata previsione di cui all' ordinanza ministeriale che sancisce che i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si rendono disponibili successivamente.

Sul punto, si osserva come costituisca fatto pacifico che nei confronti della [redacted] fosse stata disposta utilizzazione presso il liceo Musicale di Modica, restando assolutamente inconferenti le ragioni dedotte dall' amministrazione circa la mancata assunzione di servizio presso il detto Istituto ( circostanza, questa, peraltro, assai singolare alla data del 22/9/2011 e cioè ad anno scolastico abbondantemente avviato). Ciò poiché, la norma in commento vieta, con tenore perentorio, modifiche delle utilizzazioni già disposte, senza lasciare spazio ad interpretazioni che consentano di attribuire rilievo di sorta a fatti come quello opposto dall' amministrazione resistente ( mancata assunzione di servizio ).

Il provvedimento è altresì illegittimo alla luce del disposto dell' art. 9 comma 19 del d.l. 13 maggio 2011 n.70 la cui perentorietà è invocata, peraltro, dalla stessa amministrazione resistente, sia pure

13

per fondare la legittimità e correttezza della mancata inclusione della ricorrente nel novero dei potenziali destinatari del provvedimento di utilizzazione in contesa.

Si è detto, infatti che la controinteressata era risultata destinataria di provvedimento di utilizzazione presso il liceo di Modica, mentre nessun rilievo può attribuirsi alla rinuncia formulata solo in data 31 agosto e dunque inefficace in quanto tardiva ai sensi dell' art 3 commi 6 e 7 del CCDR. Quindi alla data del 31 Agosto, le operazioni di utilizzazione dovevano considerarsi ultimate nei confronti della controinteressata che pertanto non avrebbe potuto, alla data in cui si apprese dell' esistenza delle disponibilità sopravvenute, essere ritenuta "a disposizione".

Anche sotto tale profilo, la resistente ha operato in palese violazione della normativa che regola la materia, risultando censurabile il comportamento dell' amministrazione che invoca la cogenza della norma di legge ( quella, appunto, che prescrive la chiusura delle operazioni entro il 31 agosto) che però, inspiegabilmente, mostra di voler opporre solo alla ricorrente .

Ciò non di meno, la domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.

Ed invero non può dichiararsi che la ricorrente avrebbe dovuto essere destinataria dell' utilizzazione disposta in favore della [redacted] ed in luogo di questa, poiché una tale statuizione avrebbe l' effetto di asseverare ciò che, per quanto sin qui esposto, è *contra legem*. Ciò poiché, alla data del 31 agosto, le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell' anno scolastico erano irreversibilmente concluse, anche rispetto alla [redacted] ragione per cui, le disponibilità sopravvenute avrebbero potuto e dovute essere distribuite esclusivamente tra i docenti ancora disponibili e dunque con esclusione tanto di chi era già "utilizzata", che di chi era già assegnataria delle ore di insegnamento in quanto titolare di cattedra oraria esterna costituita tra più scuole, come, appunto la ricorrente. In altri termini, nessuna delle due, aveva titolo a concorrere all' assegnazione di quelle disponibilità .

È evidente come alla luce di quanto osservato, la posizione vantata nelle graduatorie per le utilizzazioni dalla ricorrente (titolare di un maggior punteggio) non può ritenersi, da sola, circostanza fondante il diritto rivendicato. Questo perché la ricorrente in quanto già immessa in

15

servizio alla data del 31 agosto non avrebbe avuto alcun titolo a concorrere all' assegnazione dei posti resisi disponibili in relazione alle sopravvenute disponibilità.

Per le stesse ragioni appena evidenziate, non può ritenersi fondata la domanda avanzata in via subordinata dalla ricorrente.

Difetta, altresì il requisito legale del periculum in mora.

In seno al ricorso, viene, in particolare, rappresentato un pregiudizio alla professionalità. Tale prospettiva non appare dotata di concretezza. Ed invero, la ricorrente, già titolare di cattedra nella classe di concorso A 032-educazione musicale, è risultata assegnataria per il corrente anno scolastico nella scuola di titolarità ( e con completamento nella scuola "G.Pascoli") di posto di insegnamento nella materia educazione musicale, ossia propriamente, nella disciplina corrispondente alla classe di concorso di appartenenza e dunque con attribuzioni pienamente confacenti al proprio corredo e bagaglio professionale non meno di quelle correlate all' insegnamento pianoforte al quale, si rammenta, la ricorrente era stata preposta sulla base di successivi provvedimenti di utilizzazione. A ciò aggiungasi che trattasi evidentemente di disciplina tutt'altro che avulsa da quella rivendicata (strumento pianoforte) sussistendo piuttosto tra i due insegnamenti un rapporto di *genus ad speciem*, di guisa che, non si vede in che modo possa sostenersi l' imminenza di un pregiudizio irreversibile al patrimonio professionale della ricorrente che possiede una formazione assolutamente pertinente con l' insegnamento al quale è stata da ultimo adibita.

In tale prospettiva, e cioè mancando di fatto una dequotazione o mortificazione della professionalità e dunque un pregiudizio qualificabile in termini di irreversibilità neppure può rilevare l' eventuale mancata maturazione del diritto alla riconferma o alla proroga.

Né persuade il riferimento alla necessità di assicurare la continuità didattica, risultando tale argomento allo stato (recte: a questo punto dell' anno scolastico) non più invocabile, e comunque essendo lo stesso ugualmente ( se non addirittura in misura maggiore) spendibile a sostegno delle ragioni della controinteressata che ricopre da mesi il posto oggetto di contesa.

B

La ravvisata illegittimità dell' atto adottato dall' amministrazione resistente in favore della  
rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Spese compensate.

Enna, 07.03.2012

Il giudice del lavoro

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo

oggi 21.3.12  
Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Enna